



COMUNE DI ACCADIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 16/10/2020

OGGETTO: Ratifica delle partecipazioni del Comune ad enti esteni: Gal Meridaunia, Biogem, Prospettiva Subappennino, Unione dei Comuni;

L'anno duemilaventi, addì sedici, del mese di Dicembre alle ore 18:13, nella Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Via Roma, 1, si è riunito il Consiglio Comunale sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DE PAOLIS AGOSTINO	SI
PRESIDENTE	RUSSO ANTONIO	SI
	MARINACCIO PAOLO	SI
	TURCHIARELLI CARMINE	SI
	MAULUCCI CRESCENZO	SI
	MASTRANGELO CARMINE	SI
	TIBOLLO PAOLA	SI
	BARRA FILOMENA	SI
	MURGANTE PASQUALE	SI
	RAMPINO GIUSEPPE	SI
	GIAMPAOLO FRANCESCO	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. **il Segretario Generale Dott. DONOFRIO PIETRO.**

Assume la Presidenza **RUSSO ANTONIO**, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 11 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Preliminarmente il presidente introduce l'argomento.

Interviene il consigliere comunale Murgante il quale fa presente che riguardo al Gal Meridaunia, a Biogem, a Prospettiva SubAppennino nei relativi statuti è previsto che sia il sindaco o suo delegato a rappresentare il Comune. Prosegue affermando che si sente di suggerire all'attuale Amministrazione di non far più parte di Prospettiva Subappennino, in quanto trattasi di ente deficitario che non ha portato negli anni precedenti alcun risultato concreto ma soltanto problemi. Conclude il proprio intervento affermando che relativamente all'Unione dei Comuni è prevista invece la votazione.

Posto in votazione l'odg. Lo stesso viene votato da tutti i consiglieri presenti e votanti all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

ACCERTATE le deroghe ai processi di razionalizzazione così come disposti dall'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. il Comune ha provveduto nel corso del 2017 alla ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni - giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2017 avente ad Oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Accadia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 del quale gli atti di ricognizione costituiscono aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata ai fini della presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

RILEVATO che il Comune in merito alle proprie partecipazioni non sostiene costi generali e costi per organi amministrativi (se non quelli relativi al versamento delle quote associative);

ACCERTATO che l'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 prescrive espressamente che l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni;

RITENUTO di confermare la detenzione delle seguenti partecipazioni:

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	Gal Meridaunia	Diretta	Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni che gestisce fondi comunitari, fornisce assistenza tecnica agli enti locali	0,63333	Si dà atto che successivamente al 23/09/2016 è stata attuata la riduzione del numero degli amministratori da 10 a 5 e dei dipendenti da 8 a 6, pertanto si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto la Società svolge attività di cui all'art. 4 comma 6 e, a seguito della riduzione del numero di amministratori e dipendenti, attualmente non ricorre nessuna delle condizioni di cui alla scheda 03.02.
Dir_1	Biogem	Diretta	Attività di ricerca genetica	5,263	Si ritiene di mantenere la partecipazione
Dir_3	Prospettiva subappennino	Diretta	Soggetto responsabile di Patti Territoriali ai sensi del D.L. 320/2000	4	Si ritiene di mantenere la partecipazione

Così distinte:

a) Gal Meridaunia - Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni che gestisce fondi comunitari, fornisce assistenza tecnica agli enti locali: Si dà atto che successivamente al 23/09/2016 è stata attuata la riduzione del numero degli amministratori da 10 a 5 e dei dipendenti da 8 a 6. pertanto si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto la Società svolge attività di cui all'art. 4 comma 6 e, a seguito della riduzione del numero di amministratori e dipendenti, attualmente non ricorre nessuna delle condizioni di cui alla scheda 03.02.

b) Società Consortile Biogem SCARL - Attività di ricerca genetica: Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto le attività finali del soggetto giuridico rientrano tra le funzioni fondamentali che la legge attribuisce agli Enti Locali in quanto la finalità sociale è assimilata alla più generale attività di sviluppo socio-economico del territorio. In particolare le attività rientrano nel sistema della "Progettazione e Gestione Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione". Tali funzioni trovano corrispondenza nella missione 12 e comprendono tutti i servizi ivi compresi ed in particolare:

- Programmi di Intervento nel campo dei servizi sociosanitari - Cooperazione sociale - Associazionismo in ambito sanitario e di ricerca sanitaria - Diritto alla salute e prevenzione sanitaria.

c) Prospettiva Subappennino - Soggetto responsabile di Patti Territoriali ai sensi del D.L. 320/2000: Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto è strumento essenziale per la gestione dei fondi europei.

TENUTO CONTO che sul presente provvedimento è espresso parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che sul presente provvedimento sono espressi i pareri tecnico-contabili espressi ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Accadia alla data del 31 dicembre 2019 predisposta secondo lo schema previsto dalla deliberazione N. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

II di procedere al mantenimento delle seguenti partecipazioni :

a) Gal Meridaunia - Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni che gestisce fondi comunitari, fornisce assistenza tecnica agli enti locali: Si dà atto che successivamente al 23/09/2016 è stata attuata la riduzione del numero degli amministratori da 10 a 5 e dei dipendenti da 8 a 6. pertanto si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto la Società svolge attività di cui all'art. 4 comma 6 e, a seguito della riduzione del numero di amministratori e dipendenti, attualmente non ricorre nessuna delle condizioni di cui alla scheda 03.02.

b) Società Consortile Biogem SCARL - Attività di ricerca genetica: Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto le attività finali del soggetto giuridico rientrano tra le funzioni fondamentali che la legge attribuisce agli Enti Locali in quanto la finalità sociale è assimilata alla più generale attività di sviluppo socio-economico del territorio. In particolare le attività rientrano nel sistema della "Progettazione e Gestione Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione". Tali funzioni trovano corrispondenza nella missione 12 e comprendono tutti i servizi ivi compresi ed in particolare:

- Programmi di Intervento nel campo dei servizi sociosanitari - Cooperazione sociale - Associazionismo in ambito sanitario e di ricerca sanitaria - Diritto alla salute e prevenzione sanitaria.

c) Prospettiva Subappennino - Soggetto responsabile di Patti Territoriali ai sensi del D.L. 320/2000: Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto è strumento essenziale per la gestione dei fondi europei.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 383 del 16/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile PAOLETTA FILOMENA in data 16/10/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 383 del 16/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Settore GUIDOTTI DOMENICO in data 16/10/2020.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
RUSSO ANTONIO

Segretario Generale
Dott. DONOFRIO PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Accadia all'Albo Pretorio online del Comune di Accadia il giorno 31/12/2020 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 15/01/2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott. DONOFRIO PIETRO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott. DONOFRIO PIETRO